Bologna, 02 dicembre 2025

Spese di rappresentanza e omaggi natalizi 2025

Con l'avvicinarsi delle festività è opportuno riepilogare il corretto trattamento fiscale delle spese di rappresentanza, degli omaggi ai clienti e le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale 2025.

La Circolare Ministeriale n. 34/2009 ha chiarito che la disciplina prevista per il reddito d'impresa (art. 108, comma 2, TUIR e DM 19.11.2008) si applica anche ai professionisti. Sono quindi considerate spese di rappresentanza le erogazioni gratuite di beni o servizi con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, purché ragionevoli e potenzialmente idonee a generare benefici economici.

Ulteriori principi rilevanti:

- un costo è deducibile se funzionale alla produzione del reddito (Circolare n. 55/2002);
- l'inerenza riguarda l'attività nel suo complesso, anche senza un collegamento diretto ai singoli compensi (Risoluzione n. 30/2006);
- beni e servizi devono essere riferibili ad attività che generano ricavi o compensi imponibili.

Ne consegue che la deducibilità richiede sempre una connessione, anche indiretta, con l'attività professionale e con la produzione del reddito.

Regole generali per omaggi e spese di rappresentanza

Omaggi di valore unitario ≤ 50 euro

- interamente deducibili;
- IVA detraibile se i beni non rientrano nell'attività caratteristica dell'impresa.

Omaggi di valore unitario > 50 euro

- qualificati come spese di rappresentanza;
- deducibili nei limiti:
  – **1,5%** dei ricavi fino a 10 milioni € (imprese);
  – **1%** dei compensi percepiti (professionisti);
- IVA indetraibile, salvo beni prodotti o commercializzati dall'impresa.

Novità 2025: obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Dal 2025 le spese di rappresentanza e gli omaggi sono deducibili solo se regolati con **strumenti tracciabili** (bonifico, carte di pagamento, assegni).
La novità deriva dall'integrazione dell'art. 54-septies, comma 2, TUIR – DPR 917/1986.

Un pagamento in contanti comporta la totale **indeducibilità** del costo.

Professionisti – Limite dell'1%

Dal 18 giugno 2025, per i lavoratori autonomi:

- le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell'1% dei compensi percepiti;
- è sempre necessario il pagamento con mezzi tracciabili.

Imprese – Limiti percentuali

Per le imprese rimangono validi i limiti previsti dal DM 19.11.2008:

- **1,5**% dei ricavi fino a 10 milioni €;
- **0,60**% tra 10 e 50 milioni €;
- **0,40**% oltre 50 milioni €.

Dal 2025, anche per le imprese, la deducibilità è subordinata all'uso di strumenti tracciabili.

Sintesi operativa

- Omaggi ≤ 50 € → costo deducibile; IVA detraibile se bene non oggetto dell'attività.
- Omaggi > 50 € → spese di rappresentanza deducibili nei limiti percentuali.
- Dal 2025 → nessuna deducibilità senza pagamento tracciabile.
- Professionisti → limite dell'1% dei compensi + obbligo tracciabilità.
- Le regole sulla tracciabilità si applicano anche a spese di trasferta, vitto, alloggio e viaggio, la cui deducibilità o non imponibilità del rimborso richiede pagamenti tracciabili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI

Commercialisti Associati